


Proposta N. 37 Del 19.04.2017		
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 62 del Reg. Data 18.05.2017	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 18,10 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	-	SI	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	-	SI
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 22

TOTALE ASSENTI N.2

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Melodia Giovanna
- 2) Camarda Caterina
- 3) Cusumano Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 22

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n.6 dell'o.d.g. relativo a "**Approvazione Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata**" e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento propone il seguente schema di deliberazione, avente ad oggetto: "**Approvazione Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata**" attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in ipotesi da cui scaturisce obbligo di astensione nell'istruttoria della stessa.

Premesso che:

- il Comune di Alcamo ha acquisito al Patrimonio indisponibile dell'Ente dei cespiti provenienti dai provvedimenti definitivi di confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata;
- la legge 7 marzo 1996 n. 109 "**Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati**", dispone che tali beni possono essere concessi a titolo gratuito dai comuni dove essi insistono per un riutilizzo a fini sociali;
- il comma 202 della L. 296 / 2006 "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**" dispone che i beni confiscati alla criminalità organizzata vengono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,*

e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi";

Atteso che :

- il riutilizzo sociale di tali beni, costituisce uno strumento importante ai fini del rafforzamento della coesione socio-culturale e della diffusione della cultura della legalità e pertanto necessita di maggiore trasparenza nei meccanismi di assegnazione rappresentando il riutilizzo, un alto valore simbolico per la nostra città;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione all'art. 48 comma 3 lettera C dispone *"...Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;*
- **Valutata** l'esigenza di disciplinare la destinazione e l'utilizzo dei cespiti trasferiti dall'Agenzia del Demanio per i beni confiscati competente per territorio al patrimonio indisponibile del comune di Alcamo, al fine di promuovere il loro riutilizzo per finalità istituzionali o sociale affinché gli stessi siano mezzi di sviluppo e di riscatto del nostro territorio;
- **Atteso** dover attenersi nella gestione e nelle procedure di affidamento dei predetti beni ai principi di trasparenza legalità e pubblica concorrenza;
- **Visto** lo schema di regolamento proposto dalla II Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a), composto da n. 16 articoli;
- Vista la relazione AIR, sull'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione relativa alla proposta di Regolamento **per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata** art.14 legge n. 246/2005, di cui all'"allegato B";
- **Visto** lo statuto comunale;
- **Visto** il decreto legislativo 267/2000;
- **Vista** la Legge 109/2006;
- **Visto** il D.lgs. 159/2011

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a), proposto dalla II Commissione Consiliare permanente di Studio e Consultazione, composto da 16 articoli;

2. Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 viene pubblicato per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

3. Di trasmettere copia del regolamento approvato a Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani per opportuna conoscenza ed all'Agenzia dei Beni Confiscati competente per territorio.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
F.to Ester Colombo

Alle ore 19,15 esce dall'aula il Segretario Generale che viene sostituito dal V/Segretario Dr. Francesco Maniscalchi.

Alle ore 19,20 entra in aula il Cons.re Dara

Presenti n. 23

Alle ore 19,25 entra in aula il Cons.re Ferro

Presenti n. 24

Alle ore 19,30 rientra in aula il Segretario Generale.

In corso di seduta il Cons.re Pitò presenta un emendamento aggiuntivo all'art. 3 del Regolamento.

Si dà atto che sull'emendamento vengono acquisiti i pareri tecnico e contabile, entrambi favorevoli da parte della Dott.ssa Gabriella Verme, in sostituzione del dirigente Dr. Luppino. Nella discussione generale sono intervenuti i seguenti Consiglieri, Funzionari e Amministratori Comunali: Lombardo, Sindaco, Ass.re Scurto, Pitò, Ruisi, Cracchiolo, Barone, Presidente, Norfo, Segretario Generale e Messana, i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dal Cons.re Pitò che, sottoposto a votazione, viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dai 24 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente sottopone a votazione il regolamento così come emendato, che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli dai 24 Consiglieri presenti e votanti.

Il Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, così come emendato viene approvato e si allega alla presente delibera sotto la lett. "A1".

Si passa all'ordine del giorno

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DEI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il Dirigente della Direzione 6 – Ragioneria

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li 19.04.2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dr. Sebastiano Luppino -

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Alcamo, li 19.04.2017

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Scibilia Noemi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 22.05.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, lì 22.05.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 01.06.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, lì 22.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

22.05.2017

F.to Santino Lucchese


ALL 1

①

Proceduto in
Caso di risulta
18-5-2012

Punto aggiuntivo all'art 3

" Con scadenza annuale la Direzione competente
in base al vigente regolamento di organizzazione degli
uffici e servizi, col supporto del SITR,
predisporrà una ~~carta~~ cartografia ^{con} l'individuazione
esatta delle varie ubicazioni di tutti i beni censiti
con diversa retinatura per i beni onerati
e per i beni non onerati."

Proceduto in

Carlucci
Carlucci

Potere tecnico : si espone parere tecnico
favorevole

Alcans 18/5/2017



Potere contabile : si espone parere di regolarità
contabile favorevole

Alcans 18/5/2017



Allegato “A1”



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E
L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Il presente regolamento entra in vigore il 16.06.2017

ART. 1

FINALITA'

1. Il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità organizzata rappresenta un grande esempio di civiltà. Trasformare gli "oggetti" della condotta illegale dell'uomo in azioni ed attività benefiche per l'intera società, attesta la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti. Parimenti, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e hanno, inoltre, un importante ruolo per la valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.
2. La Giunta Comunale per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, all'inizio di ciascun anno, emana un atto di indirizzo che stabilisce le linee guida dell'Amministrazione relativamente alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, valutazione estesa anche agli immobili assegnati e/o restituiti al Comune dal beneficiario. Il Comune di Alcamo, in conformità alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i., promuove l'utilizzo a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio a servizio del territorio, al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 109/96, così come modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 commi 201 e 202 e

dalla Legge n. 50 del 31/03/2010, per uso istituzionale in forma diretta, per fini sociali e per fini locativi. Il comma 201 della Legge 296/2006 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Trapani o della Regione. In tal caso, l'Ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste. Se entro un anno dal trasferimento, l'Ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un Commissario con poteri sostitutivi. Sono oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 3

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

1. Sul portale del Comune di Alcamo e presso la Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è possibile consultare l'elenco dei beni confiscati alla mafia, che deve essere costantemente aggiornato. Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione. Per ciascuno di essi sono indicate le informazioni concernenti il bene strutturale e l'ente gestore.
2. **Con scadenza annuale la Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, col supporto del SITR, predisporrà una cartografia con l'individuazione esatta delle varie ubicazioni di tutti i beni censiti con diversa retinatura per i beni assegnati e per i beni non assegnati.**

ART. 4

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

MODALITA' E ORGANO COMPETENTE

1. Il bene è concesso con provvedimento del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico. Possono usufruire a titolo gratuito dell'affidamento in concessione dei beni immobili: Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i. che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse della collettività.

2. In particolare possono usufruire degli affidamenti in concessione: Comunità, Enti, Associazioni culturali, di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 26 e s.m.i., cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che manifestano il proprio interesse. Non sono esaminate e valutate istanze provenienti da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie.

3. I soggetti interessati possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

4. La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata alla Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Alcamo e deve essere corredata dal progetto che si vuole realizzare presso il bene richiesto. La richiesta di concessione del bene può essere presentata anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali conformi al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005).

5. Il bando, per i profili di competenza, è predisposto dalla Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e definisce in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere e nello stesso tempo prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti. Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale che, in conformità alle stesse, dispone l'assegnazione dei beni.

6. La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati dal relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che viene stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della

concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

7. Non possono concorrere alla selezione per la concessione dei beni, di cui al presente regolamento, Enti, Associazioni, Comunità o altri organismi associativi comunque denominati le cui finalità rappresentative e/o direttive sono svolte da amministratori comunali o loro parenti ed affini entro il 3° grado.

ART. 5

CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. In caso di richiesta avanzata da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici

e dei servizi individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo del bene e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari – Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i..

2. Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene. E' privilegiato, ove possibile, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'immobile, l'uso plurimo del bene da parte di più soggetti interessati. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario sono presi in considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto ai quali viene attribuito un punteggio indicato nell'avviso pubblico.
3. Viene dato, inoltre, rilievo alle idee progettuali che siano economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili, ossia che impattino positivamente sul livello occupazionale comunale, che prevedano il recupero urbano, la valorizzazione del patrimonio artistico/naturalistico del territorio, la creazione o allargamento di reti sociali, che applichino procedure e strumenti di risparmio energetico.

ART. 6

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata" è un organo consultivo composto da 3 (tre) membri. E' nominata con decreto sindacale tra i Dirigenti del Comune. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Sindaco. Entro novanta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti.
La presidenza della stessa è conferita al Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il Segretario verbalizzante è individuato e nominato dal Presidente della Commissione tra il personale assegnato alla sua Direzione.
2. E' fatto obbligo di invitare ai lavori della Commissione il Comandante della Polizia Municipale e previa opportuna intesa con gli organi competenti, è possibile, invitare a presiedere ai lavori, con funzioni esclusivamente consultive, anche i rappresentanti locali delle forze dell'ordine.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si deve svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
 - b) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
 - c) l'obbligo di informare, ogni fine anno, l'Ente concedente dell'attività svolta. Nel caso in cui il concessionario non utilizzi il bene assegnatogli per più di un anno, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente a revocare l'assegnazione;
 - d) l'obbligo di tenere informato l'Ente concedente sulle variazioni della compagine sociale;
 - e) l'obbligo di evidenziare, al fine della promozione delle attività svolte, nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune;
 - f) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro tutti i rischi che possono derivare dall'attività svolta all'interno del bene;
 - g) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

- h) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
 - i) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
 - j) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - k) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
 - l) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
 - m) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare ogni eventuale variazione;
 - n) l'obbligo di trasmettere, ogni fine anno all'Ente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincono i risultati raggiunti;
 - o) l'obbligo di esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale deve essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Alcamo in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia – Comune di Alcamo";
 - p) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrano al momento della restituzione danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- q) obbligo, in analogia a quanto previsto dall'art. 217 del D.lgs. 50/2016, di stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia del 10% del valore dell'immobile dato in concessione, per gli eventuali danni che lo stesso possa subire durante il periodo dell'affidamento e per tutta la durata della concessione, previa valutazione del valore del medesimo, effettuata dal competente Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre), e non superiore ad anni 9 (nove), tenendo conto dell'impiego economico che il concessionario deve

affrontare per la realizzazione dell'ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene, ed è rinnovabile con procedura semplificata.

2. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata al Comune di Alcamo almeno sei mesi prima della scadenza naturale, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente con le stesse modalità previste dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento. L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno un anno (1 anno), la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.
3. Il Concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo nei casi di sopraggiunti e imprevisi eventi che rendano indispensabile l'utilizzo del bene per fini istituzionali dandone preavviso al concessionario almeno 6 (sei) mesi prima.

ART. 9

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene in oggetto, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto.

ART. 10

CONTROLLO

1. E' rimesso al Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative.
2. Il Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.. Il medesimo Dirigente può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11
POTERE SANZIONATORIO

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente. La concessione in ogni caso viene revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:
- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere elementi a carico di taluno degli stessi, tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.;
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I Provvedimenti sanzionatori sono, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che ne cura l'istruttoria;
 - e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazione delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
 - f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
 - g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

ART. 12

AZIONE RISARCITORIA

1. La violazione di uno degli articoli 9 e 11 del presente regolamento comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Alcamo. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario che, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità e abbia un contenzioso in corso, non potrà sino a sentenza definitiva, presentare al Comune di Alcamo, altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 13

GESTIONE DIRETTA PER USO ISTITUZIONALE DEL BENE CONFISCATO

1. Gli immobili destinati ad uso istituzionale, a seguito dell'adozione dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, vengono destinati, previa adozione di apposito provvedimento, dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai Settori e/o Uffici comunali che ne faranno richiesta, non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.
2. E' possibile l'assegnazione dell'immobile per le stesse finalità di cui sopra a società partecipate dall'Ente che svolgono attività e servizi connessi alle funzioni comunali, in tal caso devono essere regolati con scrittura privata tra le parti, oltre agli specifici diritti e obblighi, i rapporti di natura economica finanziaria e o di prestazioni.

ART. 14

FINALITA' LUCRATIVA – LOCAZIONE

1. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con provvedimento deliberativo di Giunta Comunale che ne autorizza l'impiego, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dalla Legge 109/96 e s.m.i..

ART. 15
CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato.

ART. 16
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati, procede alla ricognizione di tutti i beni concessi già in atto e informa gli Enti concessionari della necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento. Se entro 6 (sei) mesi non è arrivata nessuna manifestazione d'interesse ad adeguarsi si instaura la condizione di risoluzione anticipata della concessione in essere.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico, da effettuare dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio di Trapani

DIREZIONE VI RAGIONERIA

**RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E
L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. ART. 14
LEGGE N. 246/2005**

SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi.

Il Comune di Alcamo ha acquisito al Patrimonio indisponibile dell'Ente dei cespiti provenienti dai provvedimenti definitivi di confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata.

Per tali beni, il cui elenco è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, il Comune ha ricevuto diverse richieste di utilizzo, alcuni, stante le finalità delle richieste, sono stati assegnati con deliberazione di Giunta Municipale .

Sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile dell'Ente alcuni spezzoni di terreni il cui utilizzo non risulta di facile fattibilità a causa della loro ubicazione e della frammentazione particolare.

Il reiterarsi delle richieste di concessione a titolo gratuito, impone che l'Ente disciplini l'utilizzo di tali cespiti al fine di garantire la massima trasparenza nei meccanismi di assegnazione, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Il 7 marzo 1996 con la legge n. 109 si dava attuazione alla normativa in materia di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali segnando una svolta epocale nel contrasto alle mafie nel nostro Paese, un traguardo raggiunto grazie a un milione di firme raccolte in seguito a una petizione popolare lanciata proprio dall'associazione “Libera” fondata l'anno prima.

Alla Legge 109/96 “*Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati*” sono seguite modificazioni e con la L. 31 marzo 2010, n. 50 è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione all'art. 48 comma 3 lettera C dispone “...*Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di*

cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

Si ritiene pertanto indispensabile munire l'Ente di uno strumento che possa regolamentare l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti dall'Agenzia del Demanio per i beni confiscati competente per territorio al patrimonio indisponibile del Comune di Alcamo.

SEZIONE 2. Le procedure di consultazione.

La redazione del Regolamento da parte della II Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione nasce dall'esigenza di regolamentare l'assegnazione dei beni trasferiti dall'Agenzia del Demanio per i beni Confiscati al Comune di Alcamo per promuovere il loro riutilizzo per finalità istituzionali o sociale affinché gli stessi siano mezzi di sviluppo e di riscatto del nostro territorio.

SEZIONE 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero)

L'opzione di non intervento si ritiene non praticabile in quanto la finalità istituzionale o sociale dell'utilizzo dei beni confiscati è già contenuto nel decreto di trasferimento del cespite al Comune ove il bene ricade.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si intravedono opzioni alternative al presente intervento regolatorio, essendo lo stesso strumento indispensabile per la gestione dell'utilizzo dei beni, stante che la legge prevede che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

L'adozione dello strumento regolamentare appare utile per consentire le modalità le tempistiche e l'iter burocratico – procedimentale per la concessione dei beni.

L'intervento di regolazione non comporta svantaggi sui destinatari diretti o indiretti, anzi fornisce uno strumento di informazione e verifica delle procedure.

Il Regolamento consentirà di procedere celermente nell'espletamento delle attività d'istituto avendo a disposizione criteri ben definiti e consultabili per le modalità di attuazione.

I cespiti che non potranno essere assegnati né per uso istituzionale né per finalità sociale per mancanza di soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'ente, per finalità di lucro e i relativi proventi reimpiegati esclusivamente per finalità sociali, secondo quanto disposto dalla legge 109/96 e s.m.i.

Non si prevedono particolare costi informativi per consentire la divulgazione del regolamento adottato, in quanto la stessa avverrà on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo e tramite trasmissione a tutti gli organi interessati.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale sul mercato e sulla competitività del paese.

L'intervento non comporta impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese

SEZIONE 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del regolamento in parola è a carico dell'amministrazione Comunale, che agirà attraverso i Servizi preposti.

Fermo restando le forma di pubblicazione previste dalla legge, gli atti normativi saranno altresì pubblicati sul sito internet dell'Ente.

Il Dirigente
Dott. Sebastiano Luppino